

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1427

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TABLADINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1995

Norme per la tutela della concorrenza e dell'economia
di mercato

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6
TITOLO I - Disposizioni a tutela della libertà di mercato	»	6
TITOLO II - Soggetti	»	14
TITOLO III - Organismi di tutela della libertà di mercato	»	14
TITOLO IV - Procedure	»	18
TITOLO V - Disposizioni integrative e finali	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese ha a lungo atteso l'introduzione nell'ordinamento di una legge che, attraverso la tutela della concorrenza favorisse lo sviluppo dell'economia di mercato.

Rispetto ai più evoluti sistemi industrializzati la legge 10 ottobre 1990, n. 287 è intervenuta con un secolo di ritardo, quando la necessità di adeguarci alle regole di concorrenza del Trattato di Roma imponeva di intervenire con una normativa che potesse consentire alle nostre imprese di competere sui mercati europei. Scopo fondamentale del presente progetto è quello di rendere efficienti i principi già fissati dalla legge n. 287 del 1990 al fine di garantire, attraverso la tutela del mercato, le libertà individuali di iniziativa economica costituzionalmente protette. Per questa ragione il nostro articolato vieta fattispecie non contemplate dalla 287, quali situazioni di posizione monopolistica, o comunque dominante, che siano già in atto al momento in cui il progetto acquisterà forza di legge; inoltre il perseguimento di una posizione dominante verrà colpito più severamente poichè la posizione dominante è stata vietata «per sè» e non solo nell'ipotesi in cui sia stato realizzato un abuso per il raggiungimento della medesima.

Al fine di meglio tutelare i diritti individuali interessati dall'applicazione del progetto, abbiamo optato per un sistema di gestione a tre livelli: quello giurisdizionale competente ad applicare la legge reprimendo le violazioni della normativa a tutela della concorrenza; quello politico che per ragioni attinenti esclusivamente l'interesse pubblico negli ambiti riservati alla sua discrezionalità, può autorizzare o esentare da sanzione le fattispecie vietate dal progetto; quello amministrativo i cui poteri di indagine e di valutazione, nonchè di promozione dell'azione giudiziaria possono essere

di ausilio sia all'Autorità politica che alla magistratura ordinaria.

Le esigenze liberiste che la nostra proposta intende soddisfare richiedono che le norme a tutela della concorrenza e dell'economia di mercato siano applicate a tutte le imprese pubbliche e private, operanti in qualsiasi settore dell'attività economica, salvo specifiche ed espresse disposizioni in deroga contenute in leggi approvate successivamente alla presente normativa. Per questo motivo l'efficacia di esenzioni alla applicazione della normativa *antitrust* contenute nella legge n. 287 del 1990, o in provvedimenti antecedenti l'entrata in vigore del presente provvedimento, sarà sospesa per due anni affinchè possa essere rivalutata l'opportunità politica di concedere le deroghe suddette.

Per ragioni di tutela della concorrenza internazionale, ed al fine di confermarci alle legislazioni europee in materia, è stato conferito al Comitato interministeriale per la programmazione ministeriale economica (CIPE) il potere, di carattere decisamente politico, di esentare quelle intese e di autorizzare quelle concentrazioni che rispondano ad obiettivi di interesse pubblico. Lo stesso CIPE è competente a giudicare sulla opportunità di concedere aiuti pubblici che, pur vietati a causa dei loro effetti distorsivi sul mercato, qualora rispondano ai criteri individuati dal progetto potranno essere dichiarati ammissibili.

Sul piano amministrativo l'organo competente è la Commissione per la tutela della concorrenza, organo collegiale con personalità giuridica di diritto pubblico, le cui principali funzioni sono da una parte quella di svolgere indagini, sia di ufficio, sia su richiesta di terzi, riguardo alle fattispecie indicate dalla normativa a tutela della concorrenza, e dall'altra di comunicare al CIPE, qualora ravvisi l'esistenza di obiettivi di

pubblico interesse, la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di un'intesa o di una concentrazione altrimenti vietata.

Relativamente ai rapporti con le disposizioni a tutela della concorrenza nell'Unione europea previsti nel Trattato di Roma, sia per gli aspetti sostanziali che per quelli giurisdizionali, essi saranno governati dal principio della sussidiarietà.

Le norme di carattere sostanziale inserite nel titolo I riguardano, all'articolo 1, la disciplina delle intese che vieta ogni accordo tra imprese che abbia o possa avere l'effetto di limitare la libertà di iniziativa economica. In deroga a tale divieto l'accordo può essere autorizzato dal CIPE - in base al suo insindacabile giudizio di natura politico-economica - qualora risulti indispensabile al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse. È sembrato opportuno far riferimento ad un criterio di carattere generale, quale il pubblico interesse, al fine di attribuire al CIPE la piena responsabilità politica sulla scelta delle intese meritevoli di autorizzazione.

L'articolo 2 sanziona la posizione dominante, o il tentativo di perseguire una posizione monopolistica, «per sè», senza che sia necessario dimostrare l'esistenza di un comportamento di sfruttamento abusivo, in quanto l'obiettivo è quello di colpire quelle limitazioni alle libertà di iniziativa economica che si realizzano nel momento stesso della costituzione di una posizione dominante sul mercato. Questa norma inoltre sanziona l'esistenza di gruppi conglomerati di imprese diversificate qualora possano limitare, su una parte rilevante dell'economia nazionale, la libera iniziativa o pregiudicare la posizione di cui gode il consumatore nelle normali condizioni di mercato. Allo scopo di favorire l'individuazione delle fattispecie illecite, sono state indicate le quote di mercato che consentono di presumere, salvo prova contraria, la sussistenza di una posizione dominante.

La definizione di concentrazione vietata (articolo 3) sanziona l'impresa che procedendo a fusione, o assumendo il controllo di altre imprese, raggiunga o rafforzi una posizione dominante. La norma è predispo-

sta per colpire anche le concentrazioni conglomerati. L'articolo contiene inoltre una disposizione che qualifica concentrazione di imprese in posizione dominante la fattispecie in cui gli amministratori di un'impresa, o di un gruppo di imprese anche non collegati tra loro, siano in posizione incrociata nei consigli di amministrazione di tali imprese.

Le concentrazioni poste in essere da imprese che detengono una quota di mercato inferiore al 20 per cento e realizzano un fatturato inferiore a 500 miliardi di lire non sono vietate, ma potranno essere soggette, alla pari di qualsiasi operazione di concentrazione non sanzionabile ai sensi dell'articolo 3, alla disciplina relativa agli accordi distorsivi della libertà di mercato di cui all'articolo 1. In deroga al divieto il CIPE può accordare una autorizzazione politica alla concentrazione che, sebbene vietata dalla disciplina per la tutela dell'economia di mercato, risponda ad obiettivi di interesse pubblico.

Del titolo II, che riguarda i soggetti, è importante sottolineare, rispetto a quanto già in precedenza esposto, che le disposizioni del presente disegno di legge si applicano anche ai settori dell'editoria e del sistema radiotelevisivo, fatte salve le disposizioni più restrittive relative a presunzioni quantitative contenute nelle normative vigenti per tali settori. Restano salve anche le funzioni del Garante dell'editoria e della radiodiffusione per quanto non assorbite dalle competenze giurisdizionali che il presente disegno stabilisce.

Al Titolo III sono disciplinati gli organismi di tutela della libertà di mercato. L'organo amministrativo competente a sorvegliare il regolare funzionamento del mercato è la Commissione per la tutela della concorrenza (articoli 8, 9 e 19) cui dovranno essere inviate le denunce e le notifiche relative ad intese, posizioni dominanti, concentrazioni. Funzione della Commissione sarà quella di individuare gli elementi necessari a valutare la liceità delle fattispecie indagate e di elaborare indirizzi di sviluppo della normativa per la tutela del mercato. La Commissione sarà quindi compe-

tente a rilasciare, dopo aver compiuto le opportune indagini, attestazione positiva, qualora ritenga di non aver motivo di intervenire, o ad emettere parere negativo sulla liceità di non aver motivo di intervenire, o ad emettere parere negativo sulla liceità dell'operazione.

Il CIPE rappresenta invece il livello politico di controllo sulla applicazione della normativa; solo il CIPE, per ragioni di interesse pubblico, può autorizzare, realizzando un controllo politico sul governo dell'economia, intese o concentrazioni in deroga alle disposizioni del presente progetto; è sempre il CIPE ad essere il responsabile politico della gestione degli aiuti pubblici distorsivi che potranno essere autorizzati, mediante decreto, qualora risultino giustificati dai criteri di cui all'articolo 4.

Il titolo IV riguarda le procedure di applicazione della normativa.

L'articolo 11 specifica nel dettaglio i poteri di indagine e accertamento di cui la Commissione può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni.

Gli articoli 12 e 14 prevedono le modalità per la notifica rispettivamente delle intese e

delle concentrazioni, alla Commissione, e stabiliscono i tempi, i modi e le condizioni di intervento di quest'ultima conseguenti all'avvenuta notifica.

Qualora non sia intervenuta la autorizzazione del CIPE, gli articoli 13 e 15 stabiliscono che la Commissione, il pubblico ministero, nonchè chiunque abbia subito un danno a seguito della realizzazione di intese o concentrazioni vietate, ovvero per l'illecito perseguimento di una posizione dominante, è legittimato ad esercitare l'azione di accertamento della violazione della legge, nonchè di nullità e/o risarcimento del danno, innanzi alla Corte d'appello competente.

La scelta di preferire la giurisdizione ordinaria rispetto a quella amministrativa è apparsa giustificata a causa della natura eccessivamente burocratica che caratterizza la procedura amministrativa.

Il titolo V contiene le disposizioni integrative e finali che disciplinano, tra l'altro, i poteri consultivi di intervento della Commissione, l'autoproduzione e le modalità di emanazione delle norme di attuazione eventualmente necessarie.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI A TUTELA
DELLA LIBERTÀ DI MERCATO

Art. 1.

*(Intese restrittive della concorrenza
nelle attività economiche imprenditoriali)*

1. Sono illecite e vietate tutte le intese, ossia accordi ed atti contrattuali e negoziali in genere, pratiche concordate, comportamenti collusivi, deliberazioni di consorzi, associazioni di imprese e altri organismi similari, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o alterare l'attività economica in libera concorrenza fra gli imprenditori all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

2. Fra le intese contemplate al comma 1 rientrano, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelle intese a:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari

che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi;

f) compiere atti di concorrenza sleale o acquisire posizioni di privilegio nei confronti di concorrenti.

3. Tutte le intese di cui al comma 1 sono nulle a ogni effetto.

4. Non sono vietati gli accordi fra imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo l'impresa madre e le imprese figlie così come definite dalla Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati.

5. In deroga al divieto, un accordo di cui al comma 1 può essere autorizzato, secondo le procedure di cui al titolo IV, quando risulti indispensabile al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, senza consentire alle imprese parti di eliminare la concorrenza ovvero di precludere l'iniziativa economica per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi oggetto dell'accordo stesso.

Art. 2.

(Perseguimento di posizioni monopolistiche o dominanti)

1. Sono illeciti e vietati tutti gli atti, combinazioni di atti e comportamenti di imprenditori, anche singoli, che realizzino o tentino di realizzare, anche tramite le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 3, l'acquisto di una posizione monopolistica o comunque dominante in misura tale da consentirne l'abuso, od anche se a cagione di tale posizione, ovvero del potere economico sul mercato di riferimento o su una sua parte sostanziale, ovvero su una parte rilevante dell'economia nazionale per l'esistenza di gruppi conglomerati di imprese diversificate, siano gravemente e durevolmente limitate la libera iniziativa economica ovvero pregiudicati i benefici e le possibilità di scelte di cui godono i consumatori nelle normali condizioni di mercato. È comunque illecito e vietato ogni atto, ogni

combinazione di atti, ogni pratica o comportamento di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione monopolistica o comunque dominante.

2. Detiene una posizione dominante ovvero un potere economico sul mercato l'impresa che non ha concorrenti o che comunque non è soggetta ad un'efficace concorrenza effettiva o potenziale sul mercato ovvero che ha un'obiettiva supremazia sui propri concorrenti, potendo tenere comportamenti indipendenti dal normale condizionamento di concorrenti, fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche pregiudizievoli.

3. Detengono collettivamente una posizione dominante ovvero un potere economico le imprese che si trovano congiuntamente nelle situazioni di cui al comma 2, senza che esista fra loro una concorrenza apprezzabile.

4. Ai fini delle valutazioni relative ai commi 2 e 3, devono in particolare prendersi in considerazione, con riferimento all'impresa o alle imprese in questione, la quota parte di mercato detenuta, i collegamenti con altre imprese derivanti da accordi o dall'appartenenza al medesimo gruppo di imprese, le disponibilità economiche e finanziarie, il grado di integrazione verticale nel processo produttivo e distributivo, la disponibilità di conoscenze tecnologiche o di diritti della proprietà industriale e intellettuale, la capacità di accedere ai mercati di beni, servizi e tecnologie, l'esistenza e la rilevanza di barriere all'entrata di altri concorrenti nel mercato di riferimento. Inoltre, si devono considerare le caratteristiche strutturali del mercato di riferimento e degli altri mercati eventualmente interessati, l'impatto della concorrenza effettiva o potenziale, la posizione dei concorrenti, dei fornitori e degli utilizzatori e le loro disponibilità economiche e finanziarie, la generale evoluzione del progresso tecnologico e degli scambi commerciali.

5. Al fine di individuare il mercato di riferimento, ovvero la sua parte ritenuta sostanziale, si deve considerare l'ambito di attività delle imprese, con riguardo sia all'area geografica sia ai beni o ai servizi

podotti o distribuiti, tenendo presenti le barriere fattuali o legali, l'incidenza dei costi, gli usi e le abitudini dei consumatori, l'eventuale fungibilità con altri beni o servizi.

6. L'esistenza di una posizione dominante è presunta, salvo prova contraria, quando una sola impresa ovvero più imprese del medesimo gruppo che svolgono un'attività analoga, detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 45 per cento. L'esistenza di una posizione dominante è altresì presunta, salvo prova contraria, quando più imprese che soddisfano le condizioni di cui al comma 3, detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 60 per cento.

7. Per stabilire l'appartenenza di un'impresa ad un gruppo di imprese si applica il criterio di cui al comma 4 dell'articolo 1.

8. Le situazioni di posizione monopolistica o comunque dominante in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere notificate dagli stessi interessati entro un anno, eventualmente con richiesta di attestazione e autorizzazione secondo le procedure di cui al titolo IV. La Commissione e il Comitato internazionale per la programmazione economica (CIPE) emetteranno le decisioni di propria competenza ed in caso di parere negativo potranno altresì disporre provvedimenti idonei a rimuovere le posizioni illecite entro cinque anni. In caso di mancata notifica la Commissione e il CIPE, accertata la situazione illecita, potranno immediatamente adottare i provvedimenti di cui sopra.

Art. 3.

(Concentrazioni)

1. Sono vietate le concentrazioni tra imprese dalle quali, direttamente o indirettamente, derivi la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante o di potere economico sul mercato di riferimento o su una parte sostanziale di esso ovvero su una parte rilevante dell'economia nazionale.

2. Si realizza una concentrazione quando più imprese procedono a fusione ovvero quando un'impresa, un'associazione di imprese o organismi simili assumono il controllo di una o più imprese.

3. Il controllo di cui al comma 2 si ha nei casi di cui all'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti che conferiscono la possibilità di esercitare un'influenza dominante su una o più imprese, e in particolare: diritti che attribuiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa; diritti reali su una parte sostanziale dei beni di un'impresa; diritti di gestione degli affari di un'impresa; diritti alla totalità o ad una parte importante degli approvvigionamenti o delle vendite di un'impresa superiore per durata e quantità ai normali rapporti in materia. Si ha altresì controllo quando i componenti degli organi deliberativi, di controllo, esecutivi e di amministrazione delle imprese in questione siano in maggioranza le medesime persone. Al fine del presente articolo dovrà essere considerata concentrazione d'impresa in posizione dominante ai sensi dell'articolo 2 la fattispecie in cui rappresentanti di un'impresa o di un gruppo di imprese, anche non collegati fra loro, siano presenti in posizione incrociata nei consigli di amministrazione di tali imprese.

4. Non si ha assunzione del controllo di un'impresa nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquistino, all'atto della costituzione di una società o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni al fine di collocarle, sul mercato, a condizione che non esercitino i diritti di voto inerenti le partecipazioni stesse.

5. Non costituisce concentrazione, ai sensi del comma 2, bensì accordo ai sensi del comma 4, la creazione di un'impresa controllata in comune da due o più imprese il cui oggetto o effetto sia di coordinare il comportamento sul mercato di imprese indipendenti.

6. Ai fini del presente articolo, sono applicabili i commi da 2 a 6 dell'articolo 2.

7. Nel valutare un'operazione di concentrazione fra imprese si deve tener conto, in particolare, della struttura del mercato di riferimento e di tutti i mercati collegati ovvero interessati dall'operazione stessa, della posizione su tali mercati delle imprese interessate, del loro potere economico e finanziario, tenendo anche conto dei collegamenti derivanti dall'eventuale appartenenza ad un gruppo di imprese, ovvero del controllo a qualunque titolo di partecipazioni finanziarie in altre imprese, delle capacità di accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti o dei servizi in questione, dell'esistenza di barriere all'entrata sul mercato di riferimento, dell'evoluzione del progresso tecnologico e dell'economia, degli interessi degli utilizzatori intermedi e dei consumatori finali, della posizione competitiva delle piccole e medie imprese, dello sviluppo delle esportazioni, del divario di sviluppo economico e sociale fra diverse aree geografiche, dell'incremento e della preservazione dell'occupazione, della necessità di ristrutturare ovvero di riconvertire determinati settori di attività d'impresa.

8. Non sono vietate le concentrazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo d'impresa. Per stabilire l'appartenenza al gruppo si applica il comma 4 dell'articolo 1.

9. Non sono vietate le concentrazioni poste in essere da imprese che complessivamente detengono meno del 20 per cento del mercato e realizzano un fatturato inferiore a lire 500 miliardi.

10. Il fatturato è calcolato in base ai bilanci approvati dell'ultimo esercizio, considerando globalmente le imprese che partecipano alla concentrazione e le imprese o i gruppi di imprese che controllano le imprese partecipate o sono da questi controllati. Per gli istituti bancari o finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine. Per le compagnie di assicurazione il fatturato è considerato pari al valore dei premi incassati.

11. In deroga al divieto di cui al comma 1, una concentrazione può essere autorizzata quando le imprese che la pongono in essere dimostrino che essa può concretamente garantire ai consumatori l'offerta di beni o servizi di quantità, qualità e prezzi che in assenza della concentrazione non potrebbero essere offerti, ovvero che risponde ad obiettivi di pubblico interesse.

12. Restano soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1 le concentrazioni non vietate o non autorizzate ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

(Aiuti pubblici)

1. Sono vietati gli aiuti pubblici alle imprese che abbiano l'oggetto ovvero abbiano o possano avere l'effetto di interferire con l'attività delle imprese e con il corretto funzionamento del mercato distortendo o limitando, in misura apprezzabile, la libertà di iniziativa economica ovvero il libero gioco della concorrenza sul mercato a qualsiasi livello del processo produttivo e distributivo di beni o servizi.

2. Tutte le forme di aiuto pubblico a favore delle imprese devono essere identificabili, quantificabili e trasparenti nei loro obiettivi ed effetti.

3. Per aiuto pubblico alle imprese si intende ogni finanziamento, agevolazione o sgravio di oneri disposto a valere sulle risorse pubbliche, a qualunque titolo e attraverso qualunque strumento, dallo Stato, dagli enti locali, da altri enti o soggetti pubblici ovvero da soggetti economici controllati o comunque riconducibili alla responsabilità diretta o indiretta dello Stato, degli enti locali o di altri enti o soggetti pubblici.

4. Costituisce altresì aiuto pubblico alle imprese ogni atto posto in essere dallo Stato o dagli altri soggetti di cui al comma 3 nell'esercizio dell'iniziativa imprenditoriale che non sia conforme alla logica di un investitore commerciale operante in condizioni normali di economia di mercato. Si

considerano atti posti in essere in esercizio dell'iniziativa imprenditoriale quelli inerenti l'amministrazione e la gestione di imprese nei confronti delle quali lo Stato e gli altri soggetti di cui al comma 3 esercitano direttamente o indirettamente un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria, di garanzia finanziaria ovvero della normativa che disciplina le imprese stesse.

5. In deroga al divieto di cui al comma 1, sono consentiti gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ovvero da altri eventi eccezionali.

6. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere dichiarati ammissibili dal CIPE gli aiuti pubblici secondo i criteri indicati nel Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Art. 5.

(Atti normativi o amministrativi)

1. Tutti gli atti legislativi, regolamentari o amministrativi di carattere generale sono sottoposti a sorveglianza permanente da parte della Commissione, al fine di individuare eventuali interferenze con il corretto funzionamento del mercato e con l'attività delle imprese che possano distorcere o limitare, in misura apprezzabile, la libertà d'iniziativa economica ovvero il libero gioco della concorrenza sul mercato a qualsiasi livello del processo produttivo e distributivo di beni o servizi.

2. Qualora siano accertate le interferenze di cui al comma 1, la Commissione, previo conforme parere del CIPE dispone che esse siano eliminate. A tal fine i soggetti competenti per l'adozione degli atti in questione provvederanno a modificarli nella misura strettamente necessaria. La delibera del CIPE è immediatamente comunicata ai destinatari della decisione e successivamente pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TITOLO II

SOGGETTI

Art. 6.

(Soggetti)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese, sia pubbliche che private, operanti in tutti i settori di attività economica; specifiche deroghe possono essere espressamente previste in leggi approvate dopo la data di entrata in vigore della presente.

2. Rispetto alle imprese già oggetto di deroghe ai sensi della legge n. 287 del 1990 o di deroghe alla normativa a tutela della concorrenza contenute in leggi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, l'efficacia di quest'ultima è sospesa per il periodo di due anni.

Art. 7.

(Editoria e radiotelevisione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai settori dell'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e del sistema radiotelevisivo di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, fatte salve le disposizioni relative a tali settori più restrittive, nelle presunzioni quantitative in esse contenute, rispetto alla presente legge.

2. Restano salve le funzioni del Garante dell'editoria e della radiodiffusione, per quanto non assorbite dalle competenze giurisdizionali previste dalla presente legge.

TITOLO III

ORGANISMI DI TUTELA
DELLA LIBERTÀ DI MERCATO

Art. 8.

*(Commissione per la tutela
della concorrenza)*

1. È istituita la Commissione per il mercato e l'impresa, in prosieguo denominata

«la Commissione», organo collegiale, con personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

2. La Commissione ha la sua sede centrale in Roma. Sedi decentrate devono essere istituite a Milano, Napoli e Palermo e possono essere istituite in ogni città capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e non possono essere immediatamente nominati per un nuovo mandato. Nella prima seduta, presieduta dal membro più anziano per età, eleggono fra loro il presidente. In caso di impedimento del presidente, la presidenza è assicurata dal membro più anziano per età.

4. I componenti della Commissione sono scelti fra persone di indiscussa moralità e indipendenza che abbiano specifica competenza in materia di tutela della concorrenza e nelle discipline giuridiche economiche e aziendali, nonché esperienza internazionale. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, nè essere o essere stati nell'anno precedente la nomina amministratori di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive, nè avere interessi diretti o indiretti in imprese soggette alla presente legge. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

5. La Commissione delibera le norme concernenti il funzionamento e l'organizzazione propri e del personale dipendente.

6. La Commissione provvede alla autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto annuale della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio ed il rendiconto consun-

tivo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è istituito il ruolo dei dipendenti della Commissione e fissato il numero dei posti in organico. L'assunzione avviene per pubblico concorso, salva la deroga prevista all'articolo 24. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali della Commissione. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali e di avere interessi diretti o indiretti in imprese soggette alla presente legge.

8. La Commissione può avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi.

9. Al personale della Commissione è preposto un segretario generale che risponde alla Commissione ed è nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica in accordo con la Commissione, scegliendo fra persone che abbiano una specifica competenza nelle materie disciplinate dalla presente legge. Al segretario generale si applicano i medesimi divieti previsti dal comma 7 per il resto del personale.

10. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il CIPE, sono determinate le indennità spettanti ai componenti della Commissione, al presidente ed al segretario generale.

11. I decreti di cui ai commi 3, 9 e 10 sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

(Funzioni della Commissione)

1. Alla Commissione sono conferiti i poteri e le funzioni previsti dalla presente legge ed in particolare quelli di:

a) ricevere le denunce e le notifiche relativamente alle fattispecie previste nella presente legge;

b) svolgere, su richiesta di terzi oppure d'ufficio, indagini per verificare se sussistono violazioni della presente legge o delle normative derivate;

c) adottare le decisioni conclusive delle proprie indagini previste dalla presente legge;

d) pubblicare su apposito bollettino mensile ogni propria decisione e ogni provvedimento del CIPE riguardante le materie della presente legge nonché gli estremi delle intese o delle concentrazioni notificate;

e) predisporre la relazione annuale sulla propria attività e sulla situazione della concorrenza da presentarsi al Parlamento entro il 30 aprile di ciascun anno solare;

f) formulare al CIPE gli opportuni suggerimenti circa i provvedimenti da adottare nell'interesse del mercato e dell'economia del Paese;

g) mantenere le relazioni con gli analoghi organismi di altri Stati e dell'Unione europea.

Art. 10.

(Funzioni del CIPE)

1. Al CIPE sono demandate le seguenti funzioni, nei limiti e secondo le modalità di cui alla presente legge:

a) autorizzare mediante decreto le intese e gli atti di concentrazione;

b) adottare eventuali provvedimenti suggeriti dalla Commissione;

c) richiedere alla Commissione l'apertura di un'indagine;

d) autorizzare mediante decreto gli aiuti pubblici quando risultino giustificati ai sensi del comma 6 dell'articolo 4.

TITOLO IV

PROCEDURE

Art. 11.

(Poteri di indagine della Commissione)

1. Per l'espletamento delle funzioni indicate all'articolo 9 la Commissione ha il potere:

a) di richiedere a qualunque soggetto, privato o pubblico, in particolare agli imprenditori, alle loro associazioni o consorzi, a qualsiasi ufficio pubblico od organo di governo, direttamente o indirettamente interessati, di fornire le informazioni ed esibire i documenti utili ai fini dell'indagine, anche se coperti da segreto d'ufficio. Nelle proprie richieste la Commissione deve specificarne lo scopo;

b) di procedere a tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie presso le sedi delle imprese e delle associazioni d'impresе. Al personale incaricato di tali atti sono conferiti tutti i poteri di accesso, controllo e di richiesta di informazione che spettano per legge agli uffici finanziari per l'accertamento dei tributi diretti e indiretti. In caso di necessità la Commissione può avvalersi del personale di amministrazioni dello Stato, in particolare di quello del Corpo della Guardia di finanza; anche in tali casi l'iniziativa a procedere spetta sempre alla Commissione;

c) di disporre indagini tecniche e perizie, avvalendosi anche dell'opera di esperti estranei alla pubblica amministrazione;

d) di interrogare ogni soggetto privato o pubblico su circostanze specifiche;

e) di procedere ad audizione degli interessati e di terzi.

Art. 12.

(Notifica delle intese)

1. È concessa la facoltà alle imprese di notificare alla Commissione le intese fra esse intercorse.

2. La Commissione può altresì imporre la notifica di intese che abbiano caratteristiche dalla stessa fissate con apposito regolamento. Le intese non possono comunque essere notificate alla Commissione dopo l'inizio dell'azione giudiziale, prevista dall'articolo 13.

3. Contestualmente alla notifica le imprese possono richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In questo caso si applica l'articolo 16.

4. La Commissione può attestare che non ha motivo di intervenire nei confronti di categorie di intese da essa definite con apposito regolamento.

5. Nei confronti di singole intese notificate, la Commissione può, nel termine di sessanta giorni, rilasciare attestazione di non aver motivo di intervenire oppure parere negativo, notificandoli senza indugio alle imprese interessate nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Il mancato rilascio di parere negativo entro il termine previsto si considera attestazione.

6. Nei confronti delle imprese che abbiano stipulato intese per le quali la Commissione abbia rilasciato l'attestazione individuale o per categoria non può essere applicata la sanzione prevista dal comma 3 dell'articolo 13.

Art. 13.

(Azioni relative alle intese e al perseguimento di posizioni monopolistiche o dominanti)

1. Le azioni per l'accertamento della violazione della presente legge, nonché quelle di nullità e di risarcimento del danno, relative alle intese vietate dall'articolo 1, comma 1, e non autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, o al perseguimento di posizioni monopolistiche o dominanti, possono essere promosse avanti la Corte di appello competente dalla Commissione, dal pubblico ministero o da chiunque abbia subito un danno.

2. La Commissione, qualora abbia rilasciato il parere negativo previsto dall'arti-

colo 12, può promuovere direttamente l'azione o intervenire nel procedimento. In tal caso avrà gli stessi poteri che competono alle parti e li eserciterà nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. Potrà inoltre produrre in giudizio i documenti, dei quali sia venuta in possesso nel compimento delle indagini, atti a provare l'illiceità del comportamento del convenuto ai sensi degli articoli 1 e 2. Tali documenti potranno essere richiesti dalle parti alla Commissione anche qualora questa non sia intervenuta nel procedimento.

3. Alle imprese che hanno violato gli articoli 1 e 2 sarà altresì inflitta, sentito il parere della Commissione, la condanna al pagamento di una somma compresa tra il 2 e il 10 per cento del fatturato risultante dal bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente al proponimento della domanda. Nel determinare l'entità della sanzione dovrà tenersi conto della gravità dell'illecito, dei danni arrecati ai consumatori o ai concorrenti nonchè dell'intento del convenuto.

4. Qualora l'azione sia promossa da consumatori o concorrenti danneggiati dal comportamento tenuto da una o più imprese in violazione degli articoli 1 e 2, il giudice procede ad una valutazione, anche equitativa, del danno.

5. Nel caso previsto al comma 4 dovranno essere notificati alla Commissione l'atto di citazione e le sentenze relative alle cause in questione nei termini stabiliti dal codice di procedura civile per la notifica degli stessi alle parti.

Art. 14.

(Notifica delle concentrazioni)

1. Quando la concentrazione avviene al di sopra dei livelli indicati all'articolo 3, comma 9, gli atti o i progetti relativi devono essere notificati alla Commissione prima della loro esecuzione.

2. La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, è autorizzata a predisporre istruzioni specifiche circa la notifica,

prevedendo eventualmente appositi formulari.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica la Commissione può esprimere parere negativo oppure può rilasciare attestazione che essa non ha motivi per contestare la concentrazione. L'inerzia della Commissione entro il termine previsto si considera attestazione.

4. Contestualmente alle notifiche di cui al comma 1, ciascuna delle imprese coinvolte può richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, comma 11. In tal caso si applica l'articolo 16.

5. I provvedimenti della Commissione debbono essere motivati e notificati senza indugio alle imprese interessate nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 15.

(Azioni relative alle concentrazioni)

1. Qualora una concentrazione, non autorizzata ai sensi del comma 11 dell'articolo 3, sia avvenuta in violazione del medesimo articolo 3, l'azione può essere promossa, avanti la Corte d'appello competente, da chiunque possa subirne un danno, entro novanta giorni dal momento in cui essa è stata eseguita. Nello stesso termine l'azione può essere promossa dalla Commissione, qualora abbia rilasciato l'ordine di non procedere previsto nell'articolo 14.

2. Se la concentrazione non è stata notificata l'azione può essere promossa entro due anni dalla sua esecuzione.

3. Il giudice, quando accerta che una concentrazione, pur avendo beneficiato dell'attestazione prevista nell'articolo 14, è avvenuta in violazione dell'articolo 3, condanna l'impresa risultante dalla concentrazione al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da liquidarsi anche in via equitativa.

4. Il giudice, quando accerta che una concentrazione, contraria al disposto dell'articolo 3, e non autorizzata ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 3, non ha

ottenuto l'attestazione prevista nell'articolo 14, ordina altresì la dissoluzione dell'impresa risultante dalla concentrazione e, sentito il parere della Commissione, la condanna al pagamento di una somma mensile, compresa fra il 2 e il 10 per cento di un dodicesimo del fatturato complessivo delle imprese coinvolte nella concentrazione, quale risulta dai bilanci approvati dell'ultimo esercizio. La condanna decorre dal sesto mese successivo alla notifica della sentenza e sino a quando l'impresa non avrà adottato misure ritenute dalla Commissione, con apposita decisione, idonee a rimuovere gli effetti negativi prodotti sulla concorrenza.

5. La mancata notifica disposta dal comma 1 dell'articolo 14 è considerata circostanza aggravante.

Art. 16.

(Autorizzazione del CIPE)

1. Contestualmente alla notifica disposta dagli articoli 12 e 14, le imprese fra le quali è intervenuta l'intesa o coinvolte nella concentrazione, possono presentare domanda alla Commissione per ottenere l'autorizzazione del CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 3, comma 11.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la Commissione compie un'indagine preliminare e, qualora non ritenga di rilasciare l'attestazione prevista negli articoli 12 e 14, deve provvedere, se ravvisa l'esistenza di obiettivi di pubblico interesse, entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica, ad inoltrare domanda al CIPE, corredandola di un suo parere.

3. Il CIPE può autorizzare l'intesa o la concentrazione, notificando l'autorizzazione alle parti interessate entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e del parere della Commissione, nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. L'autorizzazione preclude ogni condanna giudiziale per le intese o le concentrazioni autorizzate.

4. La mancata autorizzazione ha gli stessi effetti del parere negativo previsto dal

comma 5 dell'articolo 12 o dell'ordine di non procedere alla concentrazione previsto dal comma 3 dell'articolo 14.

Art. 17.

(Competenza giurisdizionale)

1. Presso ogni Corte d'appello è istituita una sezione specializzata, con competenza esclusiva per le cause relative alla violazione della presente legge.

2. Il pubblico ministero deve intervenire in tali cause, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

3. Le sentenze della sezione specializzata dalla Corte d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Art. 18.

(Rapporti con le disposizioni a tutela della concorrenza dell'Unione europea)

1. I rapporti con le disposizioni a tutela della concorrenza dell'Unione europea, sia per gli aspetti sostanziali che per quelli giurisdizionali, saranno retti dal principio della sussidiarietà.

2. Salve le competenze giurisdizionali previste dalla presente legge e da ogni altra normativa vigente, la Commissione costituisce l'autorità competente dello Stato membro ai sensi ed ai fini delle norme del Trattato sull'Unione europea relative alla politica di concorrenza, e in particolare degli articoli da 85 a 89 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e degli articoli 65 e 66 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché degli altri atti comunitari con efficacia normativa equiparata.

Art. 19.

(Interventi consultivi della Commissione)

1. Alla Commissione può essere chiesto di esprimere un parere su atti o situazioni rilevanti per la presente legge, rispetto ai quali non siano già pendenti procedure contemplate dalla stessa.

2. Possono inoltrare richiesta di parere alla Commissione tutti i soggetti che dimostrino di avere un interesse. La Commissione valuta con piena facoltà discrezionale l'opportunità di esprimere un parere. La Commissione è tenuta ad esprimere un parere quando la richiesta provenga dal Presidente del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, dal Presidente del Consiglio dei ministri, da una Commissione parlamentare, dal CIPE, dal Presidente di una Regione o di una Provincia autonoma.

Art. 20.

(Autoproduzione)

1. La riserva per legge allo Stato ovvero ad un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonchè la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o servizi dietro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio o delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo di imprese. Per stabilire l'appartenenza al gruppo si applica il comma 4 dell'articolo 1.

2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui, in base alle disposizioni che prevedono la riserva, risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonchè, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

Art. 21.

(Valori espressi in lire)

1. I valori espressi nella presente legge in lire sono adeguati ogni anno sulla base

della variazione del deflatore del prodotto interno lordo.

Art. 22.

(Norme d'attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono emanate tutte le norme necessarie all'attuazione della presente legge.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. Alle spese relative al funzionamento della Commissione si fa fronte utilizzando gli stanziamenti disposti in attuazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sono abrogate la legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461, emanato in sua attuazione, nonchè ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui alla presente legge.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fatte salve le nomine previste dalla presente legge, alla copertura del ruolo del personale della Commissione si provvede in via prioritaria con il personale in ruolo presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

